

Atto allegato alla delibera C-C
n. 58 / 25 OP 2002
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SESTOLA

REGOLAMENTO
per la REALIZZAZIONE
di INTERVENTI
e PRESTAZIONI di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE

INDICE

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Interventi e prestazioni

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Criteri per la valutazione della situazione economica

Art. 4 - Definizione degli indicatori della situazione economica reddituale e della situazione economica patrimoniale.

CAPO III - AIUTO DI NATURA ECONOMICA

Art. 5 - Definizione

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi

Art. 7 - Destinatari

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 9 - Beni mobili registrabili

Art. 10 - Istruttoria della domanda

Art. 11 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Art. 12 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Art. 13 - Concorso alle prestazioni di servizio mensa e trasporto scolastico

Art. 14 - Contributi economici ai disabili

Art. 15 - Ricorsi

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 16 - Definizione

Art. 17 - Finalità

Art. 18 - Prestazioni

Art. 19 - Ammissione al servizio

Art. 20 - Criteri di ammissione

Art. 21 - Partecipazione al costo del servizio

Art. 22 - Ricorsi

Art. 23 - Assistenza Domiciliare integrata

Art. 24 - Pasti a domicilio

Art. 25 - Servizi diversi alla persona

CAPO V - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 26 - Definizione

Art. 27 - Finalità

Art. 28 - Domanda ed istruttoria

Art. 29 - Retta a carico dell'anziano o del disabile

Art. 30 - Recupero del credito

Art. 31 - Concorso dei parenti obbligati

Art. 32 - Ammissione a beneficio

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33 -Assistenza in casi particolari

Art. 34 -Utilizzo dei dati personali

Art. 35 -Decorrenza

Allegati:

- moduli per la richiesta di servizi assistenziali previsti dal Dlgs 109/98 modificato dal D. lgs 130/2000;
- modulo per la richiesta di assistenza domiciliare.

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di SESTOLA esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 27 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto con il Dlg n. 130/2.5.200 e dei relativi decreti attuativi, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 2- Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Sestola attiva:

- 1) un aiuto di natura economica diretta;
- 2) esonero totale o parziale dal pagamento di prestazioni erogate dal Comune quali rette scolastiche, trasporti, buoni mensa ecc..
- 3) un servizio di assistenza domiciliare;
- 4) una integrazione della retta di ricovero per anziani o disabili.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 Criteri di valutazione della situazione economica

- a) La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art. 2, viene determinata con riguardo al nucleo familiare composto dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3.5.2000 n. 130, e dei relativi decreti attuativi.

- b) Per particolari prestazioni, l'Ente può prevedere, nel regolamento disciplinante ciascun servizio o prestazione, una composizione del nucleo familiare estratto nell'ambito dei soggetti di cui al primo comma.
- c) La valutazione della situazione economica viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente, data dalla somma dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del d.leg. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, qui di seguito specificata.
- d) Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica equivalente viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:
- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. numero dei componenti | parametro |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
2. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
3. maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori;
4. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, delle 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;
5. maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
- e) L'Ente può prevedere accanto all'ISEE, nei regolamenti disciplinanti ciascun servizio o prestazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

Art. 4 - Definizione degli indicatori della situazione economica reddituale e della situazione economica patrimoniale.

- a) L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.legs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato nella parte prima, tabella 1, del citato decreto.

- b) L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinata nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella I del citato decreto.
- c) In caso di variazione della situazione economica e familiare, verificatesi entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è lasciata facoltà ai cittadini di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, qualora intendano far rilevare i mutamenti intervenuti. Gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva unica, decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quelli in cui la stessa è stata presentata al Comune.

CAPO III AIUTO DI NATURA ECONOMICA

Art. 5 - Definizione

Per "reddito minimo di inserimento", si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano Dlgs 237/98.

Il Comune di Sestola assume, quale valore economico del "reddito minimo di inserimento" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 3.098,74, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Sestola attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;

b) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo o con partecipazione parziale, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto (es. buoni mensa o rette scolastiche).

Art. 7 - Destinatari

3.098,44

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sestola da almeno due anni.

Per gli extracomunitari residenti l'erogazione del contributo o l'accesso a prestazioni in modo gratuito è subordinata al possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno due anni.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a € 2.600,00 (duemilaseicento\00).

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito all'articolo 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del reddito minimo di inserimento i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 100 per cento.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'ufficio di Servizio Sociale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto legislativo 27 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto con il Dlg n. 130/2.5.2000 e dei relativi decreti attuativi, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello approvato col Dpcm 18.05.2001.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Art. 9 - Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 10 - Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento a cui il richiedente dovrà attenersi per poter usufruire del contributo.

Il Responsabile dei Servizi Sociali compirà gli atti amministrativi necessari all'erogazione del contributo.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al presente regolamento.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

In caso di due domande successive nel tempo da parte dello stesso nucleo, il capofamiglia dovrà dimostrare l'incapacità a svolgere attività lavorativa o in caso contrario presentare il libretto di lavoro che dimostri l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 11 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In assenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, si farà ricorso ai parenti non obbligati per legge se questi abbiano ottenuto in passato benefici dal richiedente di qualsiasi natura.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 12 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Responsabile dei Servizi Sociali sulla base del progetto di intervento e delle disponibilità di bilancio, propone l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, potrà essere erogato nell'esercizio finanziario di norma una sola volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al reddito minimo di inserimento, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici potrà consistere nella consumazione dei pasti delle mense comunali e/o uso dei trasporti comunali.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà eseguita dal responsabile dei Servizi Sociali.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il Comune non eroga contributi economici a favore di nuclei che pur essendo sotto la soglia del minimo vitale siano destinatari di assegni da parte di altri Enti Pubblici o assistenziali tesi comunque al superamento della situazione di disagio economico, ed erogati nel rispetto dei criteri dettati dal decreto legislativo 109/98 e 130/2000, al fine di evitare il cumulo delle prestazioni.

Art. 13 Concorso alle prestazioni di servizio mensa e trasporto scolastico

8

Per quanto riguarda l'esonero parziale o totale al pagamento di prestazioni comunali ai nuclei con minori che frequentino le scuole dell'obbligo, al fine di garantire il diritto allo studio (L.R.E. R. 26/2001 art.3 comma 1 e 3) vengono definite le fasce di reddito per la contribuzione alle prestazioni:

- a) Nuclei con situazione isee al di sotto della soglia del reddito minimo di inserimento: prestazioni gratuite;
- b) Nuclei con situazione isee entro il doppio della soglia del reddito minimo di inserimento: partecipazione al 20% del costo;
- c) Nuclei con situazione isee tra il doppio e il triplo della soglia del reddito minimo di inserimento: partecipazione al 50% del costo;
- d) Nuclei con situazione isee oltre il triplo della soglia del reddito minimo di inserimento: partecipazione al 100% del costo.
- e) Per i nuclei familiari con più figli a carico è fatto salvo il diritto alla riduzione del 60% per il secondo figlio, e del 50% dal terzo figlio in poi sul costo totale della mensa; così come è stato previsto nelle precedenti delibere di giunta comunale, di cui l'ultima n. 88 del 21/8/2001.

Art 14 Contributi a nuclei con disabili

I nuclei con disabili possono chiedere contributi per migliorare le condizioni di assistenza e cura del familiare disabile.

Per tali contributi particolari non viene richiesta certificazione reddituale così come previsto dalle normative nazionali e regionali.

Il Comune non eroga contributi economici a favore di nuclei con disabili che siano destinatari di assegni da parte di altri Enti Pubblici o assistenziali tesi comunque alla risoluzione della medesima problematica.

Art. 15 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 16 - Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 17 – Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 18 – Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- d) cura della persona;
- e) igiene dell'abitazione solo nei casi di assenza di familiari capaci o impossibilità economica dell'anziano a sostenere un aiuto privato;
- d) preparazione dei pasti;
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 19 - Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 20 - Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 21 - Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- a) situazione economica equivalente entro il doppio della soglia del reddito minimo di inserimento: nessun contributo
- b) situazione economica equivalente tra il doppio ed il triplo della soglia del reddito minimo di inserimento : 20% del costo del servizio
- c) situazione economica equivalente tra il triplo ed il quadruplo della soglia del reddito minimo di inserimento : 50% del costo reale del servizio.
- f) situazione economica equivalente oltre il quadruplo del reddito minimo di inserimento: 75% del costo del servizio

La valutazione della condizione economica equivalente, individuata secondo le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il Comune di Sestola fornisce servizi di accompagnamento e assistenza nel disbrigo pratiche con l'attività degli obiettori di coscienza.

Tale servizio sarà erogato gratuitamente se svolto all'interno del territorio del Comune di Sestola, Fanano e Montecreto.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 27 – Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta o del disabile in strutture residenziali, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 25.

Il servizio di integrazione delle rette è erogato a favore degli extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 28 – Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 29 -Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Sestola così come previsto dall' art. 6 comma 4 L.N. 328/2000.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovranno essere contattati i parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, si farà ricorso ai parenti non obbligati per legge se questi abbiano ottenuto in passato benefici dal richiedente di qualsiasi natura.

Art. 30 - Retta a carico dell'anziano o del disabile

L'anziano o il disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.600,00 (duemilaseicento/00); detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- g) i beni mobili.

È salvo il diritto degli assistiti a mantenere una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione per invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (art. 8 L.R. 2/85; art.12 comma 5 L.R. 5/94)

Art. 31 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.200,00 (cinquemiladuecento\00);
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 32 - Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti precedente articolo 3 e seguenti.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica equivalente eccedente il doppio del " reddito minimo di inserimento".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

In caso di parenti obbligati ultrasessantacinquenni, o affetti da gravi patologie invalidanti, si deterranno dalla somma a carico le spese sanitarie documentate.

Art. 33 - Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dall'ufficio di Servizio Sociale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

Successivamente l'ufficio di servizio sociale provvederà all'espletamento degli atti amministrativi necessari per l'erogazione del contributo.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 15.

CAPO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 34 - Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 35 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, nei limiti disposti dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

Allegati : moduli per la richiesta di assistenza previsti dal Dlgs. 31/3/98 modificato dal D. Lgs.130/2000;
Modulo per la richiesta di assistenza domiciliare.